



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 04-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 -2023 (ART.151 D.LGS 267/2000 E ART. 10 D.LGS 11/2011)

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Fabrizio Andrea	P	Caprara Francesco	P
Di Renzo Tiziana	P	Di Renzo Antonio	A
Scheggia Leonardo	P	Romanelli Giuseppe antonio	A
Velli Rocco	P	Borrelli Cristian	P
Gattone Antonino	P	Grossi Chiara	A
Laudadio Alberico	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Con l'assistenza del Segretario **Maria Giovanna Maturo**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Odg n. 7

Il Sindaco illustra la proposta

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267:

- ī all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, e successive modificazioni".
- ī all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, e successive modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n°42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n°126;

Visto il DECRETO LEGGE 30 Aprile 2021, pubblicato in G.U. n. 103 del 30/04/2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che differisce al 31 Maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che, con delibera di Consiglio in data odierna num.....sono state confermate le aliquote IMU 2020 anche per l'anno 2021;

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente si avvale della facoltà di rinviare l'approvazione definitiva dell'impianto tariffario TARI al 30 giugno 2021. Ha, tuttavia, approvato con propria deliberazione n., in data odierna, ai sensi dell'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe della TARI per il 2021 replicando l'impianto tariffario 2020, dichiarando contestualmente che, successivamente, e comunque entro il 30 giugno 2021, si procederà all'approvazione del PEF del servizio rifiuti;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n°30 in data 28.04.2021, immediatamente eseguibile, era stato approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2021-2023 Semplificata ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000;

- sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con deliberazione della Giunta Comunale n°31 in data 28.04.2021, immediatamente esecutiva, era stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, con tutti gli allegati;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n°118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- d) la nota integrativa al bilancio;
- e) la relazione del revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n°267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- f) la deliberazione del Consiglio Comunale, n..... in data odierna, ad oggetto: "Servizio di gestione TARI. Approvazione tariffe 2021 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020";
- g) la deliberazione del Consiglio comunale n°... in data odierna, ad oggetto: "Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2021";
- h) la deliberazione del Giunta comunale n.27 del 28.04.2021, ad oggetto: "Verifica della quantità e qualità e determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000, n°267";

- i) la deliberazione di G.C. n.76 del 29/11/2012 di approvazione della misura dei diritti di segreteria relativi agli atti in materia di edilizia ed urbanistica
- j) la deliberazione di G.C. n.26 del 21/04/2021 di integrazione dei diritti di segreteria dell'Ufficio Tecnico
- k) la deliberazione del Giunta Comunale n° 29 del 28.04.2021, ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2021";
- l) la deliberazione del Giunta Comunale n° 28 del 28.04.2021 ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per il triennio 2021-2023";
- m) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;
- n) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art.18 bis del D.Lgs 118/2011 e al DM 22/10/2015. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione (negativo);
- o) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo);
- p) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (negativo);
- q) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2019);

Dato atto che non vengono distintamente allegati i seguenti atti in quanto ricompresi nella sezione operativa del DUP:

- ī il programma triennale delle opere pubbliche;
- ī il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
- ī la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con delibera di Giunta comunale n. 27 del 10.04.2020;
- ī il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022;

Visto l'art.1, comma 169, della legge 296/2006, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che le tariffe, le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti nell'anno 2021 sono quelle riportate nelle deliberazioni richiamate precedentemente;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- “La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

- non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- i del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- i dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 2, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2036 del 12 Maggio 2021;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udita la relazione del Sindaco illustrativa del bilancio che ha evidenziato un basso tasso di indebitamento e un bilancio solido;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario (Borrelli)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		696.722,64		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in	(+)	0,00	0,00	0,00
entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio	(-)	0,00	0,00	0,00
precedente	(+)	1.178.202,09	1.164.989,06	1.164.002,1
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti	(-)	1.147.447,09	1.134.906,26	1.133.199,1
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni				
pubbliche		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	44.031,24	43.939,45	43.939,4
di cui				
- fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	30.755,00	30.082,80	30.802,9
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e		0,00	0,00	0,00
prestiti obbligazionari				
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per	(+)	0,00	0,00	0,00
rimborso prestiti(2)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTECORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	80.768,96			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.147.529,40	4.714.644,16	4.254.644,16	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	9.228.298,36	4.714.644,16	4.254.644,16	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTECAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

2. di dare atto che le tariffe, le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicare nell'anno 2021 sono fissate con le deliberazioni riportate in premessa;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che non si prevedono per il triennio 2021/2023 affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), tenendo presente che tra i predetti incarichi esterni non sono ricompresi:
 - ī gli incarichi relativi alla progettazione delle opere pubbliche;
 - ī gli incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - ī gli incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n°7 del 29 aprile 2008);
6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Borrelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Maria Giovanna Maturo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 23-06-2021 al n. 390 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 23-06-2021

Il Segretario Comunale

F.to Maria Giovanna Maturo

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale

Maria Giovanna Maturo